



# CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

n° 285 del 15/10/2019

**OGGETTO : ATTO DI INDIRIZZO - PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE  
DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO AREA PER LO SGAMBAMENTO  
DEI CANI IN VIALE LAZIO - COMUNE DI AGROPOLI**

L'anno duemiladiciannove il giorno QUINDICI del mese di OTTOBRE alle ore 08,30 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da:

Dott.	Adamo Coppola	Sindaco
Sig.	Gerardo Santosuosso	Assessore
D.ssa	Maria Giovanna D'Arienzo	Assessore
Dott.	Roberto Antonio Mutalipassi	Assessore
D.ssa	Rosa Lampasona	Assessore
Avv.	Eugenio Benevento	Assessore

Risultano assenti : / /

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Adamo Coppola.

Partecipa il v. Segretario dott. Giuseppe Capozzolo



# CITTA' DI AGROPOLI

Provincia Salerno

## **OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO - PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO AREA PER LO SGAMBAMENTO DEI CANI IN VIALE LAZIO - COMUNE DI AGROPOLI**

Proponente: Assessore D.ssa Maria Giovanna D'Arienzo;

Considerato che le aree pubbliche sono spesso utilizzate per la loro estensione e conformazione anche come zone dove fare correre liberi i cane e che ciò sta comportando alcuni problemi di ordine igienico, di rispetto di regolamenti esistenti e di coesistenza con altre fasce di utenza nelle stesse;

Considerato che l'amministrazione Comunale ha intenzione di realizzare un area per lo sgambamento cani presso l'area in Viale Lazio e che tale area deve essere allestita con le seguenti dotazioni minime:

- recinzione perimetrale
- cestino portarifiuti
- ostacoli ed altre attrezzature per lo svago del cane
- alberi ed arbusti
- panchine

Ritenuto indispensabile che la fruizione di tale area debba sottostare alle precise norme di comportamento, al fine di prevenire problemi igienici e di ordine pubblico

- I possessori/accompagnatori possono accedere con il proprio cane all'interno dell'area di sgambamento per cani, purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, soltanto qualora siano in grado di avere la piena, continua e assoluta padronanza sull'animale e dopo aver verificato che nell'area non ci siano cani incompatibili con altri soggetti. In ogni caso dovranno garantire la tutela dell'incolumità pubblica.
- E' vietato ai possessori/accompagnatori di accedere con cani che abbiano precedentemente aggredito ovvero morsicato persone o animali o comunque qualora il cane si sia dimostrato aggressivo/pericoloso.
- I possessori/accompagnatori devono comunque essere muniti di guinzaglio e di idonea museruola e trattenere i loro animali ogni qualvolta se ne presenti la necessità o l'opportunità a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area.
- Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area in parola è riservato esclusivamente ai possessori/accompagnatori e ai loro cani.

- Ciascun possessore/accompagnatore potrà portare all'interno dell'area di sgambamento per cani più cani alla volta se muniti di apposita museruola.
- Su tutta l'area di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa, da guardia ecc.).
- Coloro che entrano nell'area di sgambamento per cani devono richiudere immediatamente i cancelli, assicurandosi che sino ben serrati ed evitare sempre che durante il loro accesso i cani presenti possono scappare.
- L'accesso contemporaneo all'area è consentito a un massimo di 6 cani. Qualora nell'area di sgambamento vi siano 6 utenti e all'esterno altri in attesa, la permanenza dei cani all'interno non deve superare i 30 minuti.
- E' vietato l'accesso a cani femmina nel periodo del calore.
- In riferimento all'ordinanza del 12 dicembre 2006 "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.10 del 13 gennaio 2007 nella quale compaiono elencate le seguenti razze canine e di incroci di razze a rischio di aggressività: American Bulldog, Cane da pastore di Charplanina, Cane da pastore dell'Anatolia, Cane da pastore dell'Asia centrale, Cane da pastore del Caucaso, Cane da Serra da Estrella, Dogo Argentino, Fila brasileiro, Perro da canapo majoero, Perro da presa canario, Perro da presa Mallorquin, Pit Bull, Pit Bull Mastif, Pit Bull Terrier, Rafeiro do alentejo, Rottweiler, Tosa Inu. Le razze sopra elencate dovranno obbligatoriamente entrare nell'area con apposita museruola.
- E' vietato somministrare alimenti, del tipo cibo nella ciotola, ai cani all'interno dell'area.
- E' vietato l'uso di oggetti finalizzati a far giocare i cani, del tipo palle da riporto, frisbee e simili.
- A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai possessori/accompagnatori dei cani di:
  - a) essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni solide;
  - b) raccogliere immediatamente le eventuali deiezioni solide del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area.

Visto il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" n. 267 del 18/08/2000;

#### PROPONE DI DELIBERARE

- 1) di prendere atto di istituire la prima area attrezzata per lo sgambamento dei cani del Comune di Agropoli in Viale Lazio;
- 2) di proporre al consiglio comunale di procedere alla formale approvazione del "regolamento per l'accesso all'area di sgambamento per cani" da porre in essere nella prima adunanza utile dello stesso.
- 3) Di dare mandato agli Uffici comunali di porre in essere tutte le azioni conseguenti ed inerenti la presente delibera.
- 4) di allegato al presente proposta lo schema di regolamento da sottoporre al Consiglio, attualmente in uso, il quale forma parte integrante e sostanziale della medesima;

Assessore

f.to *D.ssa Maria Giovanna D'Arienzo*

Proponente: Assessore D.ssa Maria Giovanna D'Arienzo;



# **CITTA' DI AGROPOLI**

Provincia Salerno

## REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALL'AREA DI SGAMBAMENTO PER CANI

### ART. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento detta norme finalizzate a garantire la fruizione, a titolo gratuito, dell'area di sgambamento per cani, in condizioni di sicurezza per le persone, cose e animali.

### ART. 2 – DEFINIZIONI

1. Area di sgambamento per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura “Area di sgambamento per cani”, ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la vigilanza costante ed attiva dei loro possessori/accompagnatori e nel rispetto delle regole contemplate nel presente regolamento.
2. Possessore/accompagnatore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia il cane nell'area di sgambamento per cani e al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali.

### ART. 3 – AMBITO D'APPLICAZIONE

Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambamento per cani e ai fruitori delle medesime.

### ART. 4 – INDIVIDUAZIONE DELL'AREA

L'area sgambamento cani viene localizzata in Viale Lazio.

### ART. 5 – ONERI ED OBBLIGHI PER I FRUITORI

1. I possessori/accompagnatori possono accedere con il proprio cane all'interno dell'area

di sgambamento per cani, purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, soltanto qualora siano in grado di avere la piena, continua e assoluta padronanza sull'animale e dopo aver verificato che nell'area non ci siano cani incompatibili con altri soggetti. In ogni caso dovranno garantire la tutela dell'incolumità pubblica.

2. E' vietato ai possessori/accompagnatori di accedere con cani che abbiano precedentemente aggredito ovvero morsicato persone o animali o comunque qualora il cane si sia dimostrato aggressivo/pericoloso.
3. I possessori/accompagnatori devono comunque essere muniti di guinzaglio e di idonea museruola e trattenere i loro animali ogni qualvolta se ne presenti la necessità o l'opportunità a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area.
4. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area in parola è riservato esclusivamente ai proprietari e/o accompagnatori e ai loro cani.
5. Ciascun possessore/accompagnatore potrà portare all'interno dell'area di sgambamento per cani più cani alla volta se muniti di apposita museruola.
6. Su tutta l'area di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa, da guardia ecc.).
7. Coloro che entrano nell'area di sgambamento per cani devono richiudere immediatamente i cancelli, assicurandosi che sino ben serrati ed evitare sempre che durante il loro accesso i cani presenti possono scappare.
8. L'accesso contemporaneo all'area è consentito a un massimo di 6 cani. Qualora nell'area di sgambamento vi siano 6 utenti e all'esterno altri in attesa, la permanenza dei cani all'interno non deve superare i 30 minuti.
9. E' vietato l'accesso a cani femmina nel periodo del calore.
10. In riferimento all'ordinanza del 12 dicembre 2006 "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.10 del 13 gennaio 2007 nella quale compaiono elencate le seguenti razze canine e di incroci di razze a rischio di aggressività: American Bulldog, Cane da pastore di Charplanina, Cane da pastore dell'Anatolia, Cane da pastore dell'Asia centrale, Cane da pastore del Caucaso, Cane da Serra da Estrella, Dogo Argentino, Fila brasileiro, Perro da canapo majoero, Perro da presa canario, Perro da presa Mallorquin, Pit Bull, Pit Bull Mastif, Pit Bull Terrier, Rafeiro do alentejo, Rottweiler, Tosa Inu. Le razze sopra elencate dovranno obbligatoriamente entrare nell'area con apposita museruola.
11. E' vietato somministrare alimenti, del tipo cibo nella ciotola, ai cani all'interno dell'area.
12. E' vietato l'uso di oggetti finalizzati a far giocare i cani, del tipo palle da riporto, frisbee e simili.
13. A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai possessori/accompagnatori dei cani di:
  - essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni solide;
  - raccogliere immediatamente le eventuali deiezioni solide del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area.

#### ART. 6 – USI DIVERSI DELL'AREA

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di avvalersi di associazioni cinofile e/o animaliste per la gestione dell'area di sgambamento per cani ovvero per organizzare iniziative di pubblica utilità.

In tali casi l'utilizzo dell'area può avvenire anche in deroga ad alcune disposizioni del presente atto, sotto il controllo attivo e costante e la piena responsabilità, civile e penale, dell'Associazione.

#### ART. 7 – APERTURA DELL'AREA E RESPONSABILITA'

L'area di sgambamento cani è aperta tutti i giorni dalle ore 07,00 alle ore 20,00. Ad ogni ingresso deve essere riportato un avviso, chiaro e ben visibile, riportante l'indicazione che chiunque accede all'area:

1. Ha preso visione delle disposizioni e le regole di gestione stabilite nel presente Regolamento;
2. Accetta in condizionatamente le norme e le regole contenute nel presente Regolamento;
3. Risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dal proprio cane all'interno dell'area.
4. All'esterno dell'area destinata ai cani viene applicato l'Art.2052 del codice civile "il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito"

#### ART. 8 – SANZIONI

Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 e del Capo I della Legge 24.11.1981, n. 689, per le violazioni alle norme di cui al presente regolamento, fatte salve eventuali sanzioni stabilite da altre norme di legge o regolamento, si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

#### ART. 9 – ALLONTANAMENTO DALL'AREA DI CANI PERICOLOSI

In caso di violazioni accertate con atto definitivo alle norme del presente Regolamento, il possessore/accompagnatore potrà essere diffidato ad accedere con il cane all'area di sgambamento.

In casi di immediato pericolo l'Organo della Pubblica Amministrazione preposto al controllo potrà diffidare il possessore/accompagnatore ad allontanare immediatamente il cane dall'area di sgambamento per cani con l'obbligo di non riportare lo stesso animale nell'area fino a decisione definitiva.

In deroga a quanto previsto all'articolo 8 precedente, nel caso in cui il possessore/conduuttore non rispetti la diffida, si applica la sanzione amministrativa da € 250,00 a € 500,00.

#### ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno dopo la sua approvazione da parte del Consiglio comunale.

la Giunta comunale

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Dato atto che su tale proposta di deliberazione non sono stati acquisiti i pareri, ai sensi dell'art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000, in quanto atto di indirizzo;

Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati;

**DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende qui integralmente riportato.

Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO  
f.to Dott. Adamo Coppola

L' ASSESSORE ANZIANO  
f.to sig. Gerardo Santosuosso

IL V. SEGRETARIO  
f.to dott. Giuseppe Capozzolo

---

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio:

Agropoli, li 18/10/19

IL MESSO COMUNALE

f.to D'APOLITO

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Agropoli, li 18/10/19

Il V. Segretario  
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo